



Decreto Dirigenziale n. 52 del 03/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 11 - Autorizzazioni ambientali e rifiuto Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E S.M.I. ART. 208 DITTA IRPINIA RECUPERI S.R.L. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E STOCCAGGIO RIFIUTI PERICOLOSI. VIA SPINETA, 79 ATRIPALDA (AV). AUTORIZZAZIONE EX ART. 124 D.LGS 152/06 E S.M.I. SCARICO REFLUI IN PUBBLICA FOGNATURA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) che l'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione allo scarico dei reflui;
- c) che la Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 81 del 09/03/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e succ. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- d) che il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi in Atripalda (AV), Via Spineta, 72, della Irpinia Recuperi s.r.l., con D.D. n. 70 del 03/02/2011 dell'allora Settore Tutela Ambiente, è stato escluso con prescrizioni dalla VIA;
- e) che con Decreto Dirigenziale n. 145 del 01/08/2011 la ditta Irpinia Recuperi s.r.l. - legale rappresentante sig.a Pastore Maria - con impianto in Atripalda (AV) alla Via Spineta ,79 è stata autorizzata alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- f) che la summenzionata società, con nota prot. n. 221330 del 21/03/2012 dell'allora STAP Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino, ora U.O.D. 50.06.11, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto de quo;
- g) che con D.D. n. 6 del 09/01/2015 la Irpinia Recuperi s.r.l. è stata autorizzata una modifica non sostanziale costituita dall'inserimento dell'operazione R12 per i codici CER non pericolosi ad eccezione del Codice 20.01.34;
- h) che la società con nota acquisita agli atti in data 29/11/2016 prot. 777717, ha chiesto l'inclusione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dai servizi igienici e comunica , altresì che è in via di acquisizione del parere idraulico del Genio Civile per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima e seconda pioggia ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel decreto dirigenziale n. 145 del 01/08/2011;
- i) che questa Struttura con nota del 23/12/2016 prot. 835943 ha disposto che il completamento della procedura di autorizzazione allo scarico deve completarsi entro sei mesi;
- j) che la Irpinia Recuperi s.r.l. con nota acquisita agli atti in data 20/06/2017 prot. n. 426962, ha richiesto una proroga motivata di sessanta giorni per il completamento dei lavori, e che con nota del 03/07/2017 prot. n. 455140 questa U.O.D ha concesso detta proroga fino al 22/08/2017;
- k) che la società, con nota acquisita agli atti in data 04/08/2017 prot. n. 535906, ha comunicato a questa UOD ed al comune di Atripalda (AV), che in data 01/08/2017 i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque di prima e seconda pioggia sono stati ultimati;

PRESO ATTO che

1. l'ATO1 Calore Irpino, con nota del 19/09/2016 prot. 4535 acquisito agli atti in data 20/09/2016 prot. 609416, ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici in pubblica fognatura per la portata annua di 72 m³, e con nota del 18/09/2017 prot. n. 5300 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 613306 ha espresso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura bianca delle acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale, opportunamente depurate, per una portata pari a 385 m³/anno e le acque meteoriche di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali per una portata pari a 875,82 m³/anno;

RITENUTO che:

sulla scorta dei pareri favorevoli dell'ATO 1 Calore Irpino, del parere favorevole quali-quantitativo del comune di Atripalda (AV) all'accettabilità dello scarico nel proprio collettore fognario, si possa inglobare nell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico e alla gestione delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del medesimo decreto legislativo;

VISTO

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 145 del 01/08/2011;
- la nota prot. n. 221330 del 21/03/2012;
- il D.D. n. 6 del 09/01/2015;
- la D.G.R. n. 386/16;
- il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D., dai pareri espressi dall'ATO 1 Calore Irpino e della proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Edoardo Buonanno di adozione del presente atto,

DECRETA

- 1) **DI INGLOBARE**, nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi della Irpinia Recuperi s.r.l. con impianto in Atripalda (AV) alla Via Spineta, 79 – Legale rappresentante sig.ra Pastore Maria -, lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue autorizzate ai sensi dell'art. 124 del medesimo Decreto Legislativo, su conformi pareri favorevoli dell'ATO1 Calore Irpino e del comune di Atripalda (AV) così distinto:
 - a. le acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici vanno convogliate in pubblica fognatura nera per una portata stimata in 72 m³/anno;
 - b. acque di prima pioggia del piazzale debitamente trattate vanno convogliate in pubblica fognatura bianca per una portata stimata in 385 m³/anno, nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "colonna scarico in acque superficiali"(su precisa prescrizione dell'ATO1 Calore Irpino prot. n. 5300 del 18/09/2017);
 - c. acque di seconda pioggia non reflue del piazzale vanno convogliate in pubblica fognatura bianca per una portata stimata in 875,82 m³/anno, nei limiti di cui alla tabella 3 All. 5 Parte terza D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "colonna scarico in acque superficiali"(su precisa prescrizione dell'ATO1 Calore Irpino prot. n. 5300 del 18/09/2017);
 - d. che è tassativamente vietato lo scarico in fogna di:
 1. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 2. benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possono determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 3. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, etc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 4. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc;

5. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
6. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
7. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
8. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
9. reflui con temperatura superiore ai 35° C;
10. sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 All. 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D.Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.*; di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura o corpo idrico superficiale;
11. divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

2) FARE OBBLIGO di

- a) effettuare l'autocontrollo sulle acque di prima pioggia debitamente trattate e seconda pioggia sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/05, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco con cadenza semestrale così come da tempistica dettata dal Regolamento A.T.O. 1 Calore Irpino n. 11 del 21/03/2016 (Cat. 4 **cadenza semestrale**). Le relative certificazioni analitiche dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3, All. 5, Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii colonna scarico in acque superficiali, vigenti all'atto della campionatura e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica e le successive, con **cadenza semestrale**, dovranno essere trasmesse in copia **entro dieci giorni dalla data di certificazione** all'A.T.O1 Calore Irpino, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, al comune di Atripalda e alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- b) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- c) eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;
- d) impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

- e) smaltire fanghi eventualmente prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - f) conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- 3) l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie, ivi compresa la disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio;
- 4) **RICHIAMARE** integralmente le prescrizioni di cui al D.D. n. 145 del 01/08/2011 e D.D. n. 6 del 09/01/2015 non in contrasto con il presente decreto, nonché attenersi a quanto stabilito ai punti 2,3,4 del decreto dirigenziale n. 6 del 09/01/2015;
- 5) **DARE ATTO** che:
- a. la sig.ra Pastore Maria nella qualità di Legale Rappresentante della ditta Irpinia Recuperi s.r.l. è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza;
 - b. l'eventuale cambio dell'assetto societario (amministratore, sede legale, nomina di nuovo responsabile tecnico dell'impianto, ecc.) dovrà essere comunicato tempestivamente a questa U.O.D.;
- 6) **NOTIFICARE** il presente Decreto Dirigenziale alla ditta "Irpinia Recuperi s.r.l." con sede legale in via Spineta, 79 Atripalda (AV);
- 7) **TRASMETTERNE** copia al Comune di Atripalda (AV), all'ATO 1 Calore Irpino, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, alla U.O.D. 50.6.3 Gestione Impianti regionali ciclo integrato dei rifiuti, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00), U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione integrale sul BURC.

- Dott. Antonello Barretta -